I BATEDÙR DE BORE
GRUPPO FOLK VECCHIA STORO

STATUTO

Articolo 1

E' costituita a Storo un'associazione culturale folkloristica denominata, in ricordo dell'antica usanza più caratteristica, **"I Batedùr de Bore – Gruppo Folk Vecchia Storo"**.

La sede legale-amministrativa è la residenza del Presidente pro tempore.

Articolo 2

Il gruppo **I batedur de bore** è un'associazione culturale autonoma da qualsiasi ente pubblico o privato e da altre associazioni politiche, religiose e culturali.

La collaborazione su piano paritetico con enti, associazioni e gruppi viene deliberata dal Consiglio Direttivo per le singole manifestazioni e per periodi di non oltre un anno; può essere rinnovata di anno in anno.

Articolo 3

L'associazione ha il fine di raccogliere testimonianze e documenti sulle usanze popolari del passato di Storo, di conservarne e divulgarne la memoria con conferenze, mostre, pubblicazioni, filmati e altri mezzi adatti allo scopo, di restaurare o favorire la rinascita di usi e costumi di particolare significato etnologico, di organizzare manifestazioni storico-folkloristiche, di organizzare viaggi a scopo culturale e stabilire rapporti con analoghe associazioni italiane e straniere.

Articolo 4

Alcune tradizioni popolari sono strettamente legate al culto religioso, in particolar modo a quello della settimana santa: esse vanno riproposte in forme e modi che rispettino il sentimento religioso dei nostri avi e dei credenti di oggi. Con questo spirito vanno ricercate con la Parrocchia di S.Floriano quelle forme di collaborazione che garantiscano la migliore riuscita della commemorazione sacra, pur operando nella diversità degli obiettivi religiosi e civili.

Articolo 5

L'associazione non ha fini di lucro.

Il sostentamento economico dell'attività del gruppo per manifestazioni, costumi, attrezzature, magazzino e sede, è assicurato da quote sociali, da entrate derivate da organizzazione di feste e manifestazioni folkloristiche, da partecipazione a feste popolari, da proventi di pubblicazioni e registrazioni, da contributi di enti pubblici e privati, da sponsorizzazioni e offerte di privati, da altri proventi.

La collaborazione nell'organizzazione delle attività e la partecipazione alle manifestazioni è gratuita.

Articolo 6

Il Gruppo è costituito dai soci. La compagine sociale deve essere rinnovata ogni tre anni, dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Sono soci di diritto i fondatori dell'Associazione e tutti quelli che, senza limite di età, prendono parte attiva alle manifestazioni promosse dal Gruppo o collaborino alla loro organizzazione.

Possono diventare soci le persone maggiorenni, anche non storesi, simpatizzanti dell'associazione, previo versamento di una quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Il Gruppo è amministrato dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale.

Esso è composto di 9 Consiglieri. Nella prima seduta del Consiglio si eleggono tra i Consiglieri un Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio può nominare un Segretario-Cassiere anche fra i soci non eletti nel Consiglio Direttivo: in tal caso egli partecipa alle sedute dello stesso senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato in via ordinaria dal Presidente o su richiesta di almeno 10 soci.

Il Consiglio Direttivo ha validità quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo predispone il programma annuale dell'attività e delibera su tutto quanto concerne l'attività del Gruppo nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 9

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta il Gruppo nei rapporti con le istituzioni e le associazioni, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea Generale, cura l'esecuzione dei deliberati degli stessi organismi.

Articolo 10

Ogni anno, nel periodo ritenuto più propizio dal Consiglio Direttivo, sarà convocata l'Assemblea Generale ordinaria, mediante pubblici avvisi. E' invitata tutta la popolazione, sia i soci che i non tesserati: questi ultimi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

E' compito dell'Assemblea generale eleggere il Consiglio Direttivo, approvare il bilancio annuale dell'attività svolta, fare proposte in merito al programma futuro, approvare e modificare lo statuto, deliberare l'adesione ad organizzazioni provinciali e nazionali di analoghe associazioni.

Articolo 11

L'Assemblea Generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti. Hanno diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soli soci che abbiano compiuto 18 anni. Ogni socio può esprimere un solo voto.

Articolo 12

Lo scioglimento dell'associazione avviene per decisione dell'Assemblea Generale. In caso di scioglimento del Gruppo gli eventuali fondi, le attrezzature, i costumi e quant'altro di pertinenza saranno consegnati al Sindaco del Comune di Storo.

Storo, 15 novembre 2002.